

MICHELINI. Domando la parola.

Le ragioni che sono state addotte in questa discussione mi confermano sempre più nella mia opinione, che non si può regolare il diritto di petizione altrimenti che per legge, come già avvertiva in una tornata antecedente: io voterò pertanto contro il progetto di regolamento che vien proposto; voterò segnatamente contro l'articolo secondo; ma se dovessi scegliere fra l'emendamento Rosellini e la redazione della Commissione, io anteporrei l'emendamento Rosellini.

Non mi farò tuttavia a dirne i motivi, i quali sono già stati detti; ad ogni modo propongo sin d'ora la soppressione di alcune parole, le quali rinvengonsi tanto nell'emendamento Rosellini quanto nel testo della Commissione, e queste sono le parole: *per mezzo del segretario*, che si trovano nel penultimo alinea del progetto della Commissione. La Commissione deve poter proporre per mezzo di qualunque de' suoi membri il rapporto di cui è fatto cenno. Inoltre nell'ultimo alinea si dice che la Commissione deve fare quelle proposizioni di cui vi si discorre *per mezzo d'un relatore speciale*. Invece io direi: *per mezzo di relazioni speciali*, perchè non vedo inconveniente di sorta che un solo relatore possa fare più relazioni.

FARINA P. Mi occorre far rimarcare da prima all'onorevole conte Balbo che io credo tanto un atto spettante al potere legislativo lo invigilare sopra il potere esecutivo, quanto quello di proporre leggi.

Se vi ha diversità, ed havvi sicuramente, nella natura di queste attribuzioni, non credo che stia nel senso che egli andava indicando, ma precisamente nel senso inverso. Infatti il diritto di far leggi la Camera lo divide col potere esecutivo, cioè col Re e col Senato; ma quello d'invigilare sul potere esecutivo e di poter mettere in accusa i ministri è espressamente riservato ad essa dall'articolo 47 dello Statuto, in cui si dice: *La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta Corte di giustizia*. Ora, questo diritto non è dal nostro Statuto accordato ad altri che alla Camera dei deputati, e la Camera dei deputati non può conoscere fondatamente se esistano motivi o no di tradurre davanti all'alta Corte di giustizia i ministri, se non si mette al fatto di tutte le infrazioni delle leggi che le sono denunciate, e questo non su di un rapporto sommario, ma sovra di una circostanziata ed estesa relazione.

Consequentemente io trovo che se vi ha un motivo per sentire una dettagliata e circostanziata relazione nel caso di una proposizione di legge, ve ne ha uno molto maggiore per sentire una dettagliata e circostanziata relazione nel caso di petizioni che annunciano fatti del Ministero in violazione delle leggi. Io quindi non posso, a questo riguardo, che persistere nelle osservazioni precedentemente da me affacciate.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole signor deputato Mellana, credo che vi sia stato un equivoco. Il deputato Rosellini ha bensì lanciata l'espressione *il segretario*, ma non intese il segretario della Presidenza, sibbene il segretario della Commissione, il quale venisse a fare un rapporto piuttosto succinto di quelle petizioni che si trovano comprese nella 1^a e nella 2^a categoria. Lungi che quest'operazione possa trovare contraddizione nello Statuto, io la credo anzi perfettamente uniforme all'articolo 57 dello Statuto medesimo, il quale prescrive una più approfondita deliberazione della Camera per le petizioni che sono degne di essere prese in considerazione. Ora, siccome le due prime categorie non si ravviserebbero degne di essere prese in considerazione, così niente osta che si dica che queste possono essere riferite in modo sommario.

L'articolo 57 è così concepito:

« Ognuno che sia maggiore di età può presentare una petizione alle Camere, le quali debbono farla esaminare da una Giunta, la quale, dopo averla esaminata, dovrà determinare se debba essere presa in considerazione, e in caso affermativo mandarsi al Ministero competente, o depositarsi negli archivi per gli opportuni riguardi. »

Questo articolo non solo dimostra quanto dico in opposizione all'opinione del deputato Mellana, ma dimostra altresì come sarebbe illegato di stabilire una distinzione nel senso dell'onorevole deputato Balbo, perchè l'articolo 57 comprende tanto il caso in cui la Camera opini che la petizione debba mandarsi al Ministero, come il caso ch'essa decida di deporla negli archivi della Camera per farla soggetto di studi di legislazione. Del resto io aderisco all'emendamento dell'onorevole deputato Rosellini, e mi unisco nello stesso tempo alla soppressione delle parole *per mezzo di un segretario*, fattasi dal signor Michelini, la quale mi pare assai ragionevole. Accetto adunque l'emendamento Rosellini come è stato sottoposto dal signor Michelini.

TORRELLI, relatore. Non ripeterò le cose state dette dall'onorevole deputato Balbo per spiegare le cause per cui si adottò il metodo sommario per queste tre categorie; aggiungerò solo che in tutto questo articolo si ebbe in mira di accelerare il corso delle petizioni, onde potere dar esito ad un maggior numero. Ho già accennato alla Camera che dallo spoglio del registro delle petizioni risulta che, preso per l'adeguato 100 di esse, si passava all'ordine del giorno sopra 78, 16 si mandavano al Ministero e 6 venivano depositate agli archivi della Camera; vede la Camera quanto grande sia il numero delle inutili. L'esperienza ha anche dimostrato come, fra quelle che si trasmettono al Ministero, molte si rinnovano; ve ne sono poi molte che hanno il medesimo oggetto, come se ne ebbe una prova nelle petizioni riguardo alle pensioni dei soldati dell'impero.

Siccome poi succede quasi sempre che quando la Commissione propone il rinvio al Ministero, la Camera suole sempre adottare le conclusioni della Commissione, la Commissione ha creduto che facendo un rapporto sommario ne avrebbe accelerato il corso, e si sarebbe dato evasione ad un numero assai più forte, cosicchè laddove attualmente sopra 3000 e più petizioni che vennero sporte alla Camera, forse non ne furono riferite che 1500 o 1600, se ben mi ricordo, ne avverrebbe che forse il doppio sarebbe esaurito, e così il diritto di petizione avrebbe una realtà più pratica, ed i cittadini potrebbero quindi arrivare a qualche meta, il che ora non si può ottenere, atteso il numero esorbitante di petizioni inutili che viene presentato.

L'onorevole deputato Mellana, citando le parole dello Statuto, ove dice che la Giunta è obbligata a farne una relazione, trova che si contravveniva a quella disposizione.

Io non vedo contraddizione di sorta con quanto ha stabilito la Commissione, perchè il segretario fa la relazione precisamente a nome della Commissione, quantunque il segretario possa essere, ed anzi è il vero relatore, e parla a nome della Commissione.

Il segretario poi, quantunque faccia nel rapporto sommario la relazione di molte petizioni, tuttavia è obbligato, ogni volta che viene richiesto, a dare quelle spiegazioni che la Camera vorrà avere sopra tale o sopra tale altra petizione.

Quelle che realmente parve alla Commissione meritassero di essere più seriamente considerate furono le petizioni della 4^a categoria, per le ragioni che già svolse l'onorevole deputato Balbo, cui io non tornerò a ripetere.